



SENTENZA

DELLA

SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NELLA CAUSA

DELLA CHIESA E CONFRATERNITA DEI GRECI

DI QUESTA CITTÀ



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ANGORA

Largo S. Marcellino n.º 2, p.º p.º

—
1868



SENTENZA

DELLA

SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NELLA CAUSA

DELLA CHIESA E CONFRATERNITA DEI GRECI

DI QUESTA CITTA



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ANCORA
Largo S. Marcellino n.° 2, p.° p.°

1868

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

La 2.^a Sezione civile della Corte di appello di Napoli ha emessa la seguente sentenza nella causa formale scritta a ruolo di spedizione N.° 3236.

TRA

I signori Costantino Tamburi e Giuseppe Martino, il primo curato ed il secondo Cappellano della Chiesa di rito Greco in Napoli sotto il titolo de' Santi Pietro e Paolo, domiciliati elettivamente presso il loro procuratore legale signor Silvino Maria Spadetta Vico Limoncello N.° 44, appellanti per adesione.

Costantino Giorgiacopoli, Nicola Panà, Milziade Scura, Governatori della Chiesa e Confraternità de' Nazionali Greci sotto il titolo de' Santi Pietro e Paolo in Napoli, rappresentati dal

Procuratore signor Alfonso Maria Starace, domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Cav. Vincenzo Villari alla strada Carrozzeri a Monteoliveto N.° 13, appellanti parziali.

Ed Antonio Marchianò, Benedetto Scura e Francesco Saverio Elmo, tutti e tre di condizione Sacerdoti di rito Greco e rappresentanti la Commissione amministrativa del Collegio Italo-Greco di S. Adriano ivi domiciliati, non che Angelo Marchianò del fu Michele e Giuseppe Mazziotti entrambi Sacerdoti anche domiciliati in S. Adriano, Angelo Marchianò di Salvatore Medico, Marcello Lopez proprietario, Raffaele Mauro proprietario, Cadicamo Scandebergh proprietario, Domenico Mazziotti proprietario, Giuseppantonio Baffa proprietario, Niccolò Jenò proprietario, Angelo Mauro proprietario, tutti domiciliati nel Comune di S. Demetrio di Corone, Spiridione Mataranga, domiciliati elettivamente in Napoli Via S. Agostino alla Zecca N.° 84 in casa dell'Avvocato signor Niccola de Luise, Giovanni Musacchi domiciliato del pari in Napoli Vico Nocelle al Sacramento N.° 7 e Pietro Antippa domiciliato Vico Paradiso alla Salute N.° 18, rappresentati dal procuratore signor Gabriele de Luise domiciliato strada Salvatore N.° 5, appellanti.

Il Procuratore Spadetta conchiude, che piaccia alla giustizia della 2.^a Sezione della Corte d'appello di Napoli.

1.° Rigettare l'appello prodotto da' Governatori della Chiesa e Confraternità de' Greci in Napoli con atto per l'Usciere Nicolaj del giorno 28 gennaio corrente anno, e confermare la sentenza impugnata in tutte le parti a cui il detto appello si riferisce.

2.° Accogliere l'appello prodotto da' signori Marchianò ed altri, rappresentati dal Procuratore signor de Luise con atto del di 22 marzo prossimo passato per l'Usciere Mattucci, al quale appello i comparenti Tamburi e Martino han fatto adesione e quindi far dritto a tutte le dimande in prima istanza ed in appello avanzate da essi Marchianò e consorti di lite.

3.° Accogliere del pari l'appello incidente di essi Tam-

huri e Martino, e facendo quello che far doveva il primo giudice, dichiarare nulla, illegale, abusiva ed inefficace la deliberazione della Confraternità de' 30 maggio 1865 ed ordinare che fra un termine perentorio e sotto una penale a peso dei Governatori fossero Tamburi e Martino abilitati a riprendere il libero adempimento del loro ufficio Ecclesiastico col rito Greco Cattolico nella Chiesa anzidetta.

4.º Condannare i Governatori medesimi al pagamento di tutte le spese del giudizio sia in prima istanza che in appello a favore de' prenominati Tamburi e Martino, nonchè del compenso dovuto all'Avvocato in causa signor Fabio Lanzetta.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione nel più ampio senso di legge.

L'istesso Procuratore Spadetta con comparsa conclusionale aggiunta a maggior chiarimento dell'appello di adesione e dell'appello incidente prodotto da' comparenti Tamburi e Martino conchiude in conformità delle domande espresse in detti appelli e nelle precedenti comparse.

E l'istesso Procuratore Spadetta con una seconda comparsa aggiunta ha conchiuso come nelle medesime.

Il Procuratore Starace ha conchiuso che piaccia alla Corte d'appello pronunziando su tutti gli appelli.

1.º Dichiarare inammissibile e subordinatamente rigettare l'appello principale de' signori Marchianò e consorti di lite, nonchè quello di adesione e l'altro incidentale de' due preti signori Tamburi e Martino avverso i capi della sentenza del dì 30 maggio 1866, cui detti appelli rapportansi.

2.º Nel contempo far pieno dritto all'appello parziale dei Governatori della Chiesa de' Nazionali Greci ne' nomi come sopra avverso quei capi della sentenza, a' quali detto appello parziale rapportasi.

3.º Di conseguenza confermare la impugnata sentenza per le parti appellate da' signori Marchianò e consorti, e da' due preti Tamburi e Martino e riformarla nelle parti appellate dai

detti Governatori coerentemente alle conclusioni espresse nei precedenti articoli 1.º e 2.º

4.º E per l'effetto.

A) Confermare il rigetto delle domande ed eccezioni tutte delle suddette parti avversarie.

B) Dare piena accoglienza alle domande avanzate da' Governatori della Chiesa e Confraternità de' Nazionali Greci per la nullità e risoluzione de' contratti stipulati co' Sacerdoti Tamburi e Martino il 23 ottobre 1850 e 1 maggio 1861, proclamando l'amovibilità de' medesimi dagli uffici loro commessi, e perciò il niun diritto al pagamento degli onorarii dal giorno in cui cessarono da detti uffici.

C) E provvedendo sulla domanda dei Governatori stessi, riguardante la condanna alla restituzione e ricollocamento nella Chiesa de' Santi Pietro e Paolo dei Nazionali Greci dei registri di nascita, morti e matrimoni e delle chiavi della Custodia dei due altari.

5.º Condannare alle spese tutte del giudizio, nonchè ai danni interessi sì i detti signori Marchianò e consorti, che i preti Tamburi e Martino.

Salvo sempre di aggiungere e sviluppare.

L'istesso Procuratore Starace con comparsa conclusionale aggiunta insiste sulle conclusioni date in detta comparsa dei Governatori della Chiesa e Confraternità de' Nazionali Greci sotto il titolo de' Ss. Pietro e Paolo.

Salvo ogni altro dritto e ragione.

E l'istesso Procuratore Starace con una seconda comparsa conclusionale aggiunta insiste sempre più sulle conclusioni espresse in dette comparse.

Il Procuratore de Luise conchiude che la Corte accogliendo il gravame di Marchianò ed altri, non che quello dei sacerdoti Tamburi e Martino, e dichiarando inammissibile o rigettando quello dei sedicenti Governatori rivochi la sentenza del 30 maggio 1866 e conseguentemente faccia dritto alle domande

del detto Marchianò ed altri, ed emetta le seguenti provvidenze.

1.° Dichiarare che la suddetta convenzione del 12 marzo 1865 è sostanzialmente nulla ed inefficace e non può produrre alcun effetto.

2.° Ordinare che tutti quei Greci già ammessi alla suddetta Confraternità, i quali si ricusano di fare la professione di fede nella Curia Arcivescovile di Napoli non sono fratelli, nè possono aver parte all'amministrazione delle rendite.

3.° Prescrivere che il Parroco ed il Cappellano sieno immediatamente rimessi nell'esercizio del loro ufficio.

4.° Nominare un amministratore giudiziario, il quale prenda immediatamente possesso delle rendite fino a che la Confraternità legalmente costituita a norma delle leggi e delle capitolarioni non possa rientrare nel libero possesso ed amministrazione de' beni.

5.° Condannare gli attuali sedicenti Governatori nel nome proprio alle spese del giudizio ed alla ricompensa dovuta agli Avvocati Francesco Paolo Ruggiero e Niccola de Luise.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Inteso il Pubblico Ministero.

QUISTIONI

1.° È competente l'Autorità giudiziaria ad esaminare se le quistioni relative all'efficacia delle deliberazioni prese da una Congrega sono conformi alla legge; ed all'osservanza di contratti dalla medesima stipulati?

2.° La Chiesa de' Greci e Confraternità Greca esistente in Napoli è da ritenersi di Culto cattolico unito alla Chiesa Romana?

3.° Appartiene la medesima a' soli Nazionali Greci dimoranti in Napoli che professano un tal Culto? Quali provvidenze in conseguenza debbono darsi sulle dimande degli Italo-Greci ed altri Greci attori ed interventori in causa?

4.° I contratti legalmente solennizzati col Curato e Cappellano a norma degli Statuti vigenti all'epoca delle contrattazioni debbono essere rispettati ?

Sulla prima.

Considerando che l'azione spinta dai rappresentanti la Congrega di Greci contro i Sacerdoti Tamburi e Martino, non ebbe alcun altro oggetto che quello di far dichiarare nulli i contratti con loro passati, ond'essere rimossi da' rispettivi uffizi di Parroco e Cappellano della Chiesa e Confraternità dei Greci in Napoli, poggiandosi questa dimanda sulle deliberazioni prese dalla Congrega in marzo 1865 colle quali s'intendevano chiamare in osservanza gli antichi statuti che avevano avuto vigore pria del decreto del 1829. Ora i suddetti Parroco e Cappellano non solo si opposero avverso tale dimanda, ma si resero interventori ancora in altro giudizio che sotto la forma di dimanda riconvenzionale venne ad essere spinta dagli Italo-Greci di S. Demetrio di Corone, di due fratelli della Congrega e da altri caratterizzanti nazionali Greci, con la quale si chiedeva la nullità ed inefficacia delle deliberazioni di marzo 1865, giacchè le medesime si trovavano contrarie al decreto del 1829, che ne aveva prescritte le regole, modificando ed aggiungendo a quelle del 1764, e come conseguenza pratica dell'appellazione del decreto suddetto chiedevano oltre l'osservanza dei contratti legalmente solennizzati co' signori Tamburi e Martino, l'espulsione dalla Confraternità di tutti quegli individui che ricusassero di fare la professione di fede Cattolica avanti la Curia Arcivescovile e la nomina di un Amministratore pei beni fino a che la Confraternità non fosse depurata e legalmente costituita.

Considerando che negli articoli 2° e 5° della legge del 20 marzo 1865 sull'abolizione del Contenzioso Amministrativo, trovansi solennemente sanzionato di essere devolute alla giurisdizione

zione ordinaria tutte le materie nelle quali si fa quistione di un dritto *civile e politico*, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, ed ancorchè provvedimenti siano emanati dal Potere esecutivo, o dall' Autorità Amministrativa, e di appartenere all' autorità giudiziaria l' applicazione degli atti amministrativi e dei regolamenti generali e locali in quanto sieno conformi alle leggi.

Considerando che tali prescrizioni legislative sono maggiormente confermate dal 2° alinea dell' art. 4° della suddetta legge del 20 marzo 1865, dappoichè sebbene ivi si dica che l'atto amministrativo non può essere revocato e modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, pure si soggiunge che le medesime hanno l' obbligo di uniformarsi al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. Ora dal complesso di queste disposizioni legislative due verità e due conseguenze necessariamente ne derivano, cioè che l' autorità giudiziaria è la sola chiamata ad esaminare le quistioni relative a' dritti civili e politici sebbene interessino le pubbliche amministrazioni, e che quando trattasi di atti amministrativi deve limitarsi semplicemente a vedere se i medesimi sieno uniformi alla legge, potendo solo negarne l' applicazione, ossia disconoscerne l' efficacia, quando non li ritrova tali.

In un Governo soggetto allo statuto costituzionale in dove i diversi poteri sono limitati, vi doveva essere un argine che a niuno avesse permesso potersi allontanare dalle leggi, e questo freno non poteva essere attribuito che alla magistratura, unico potere indipendente dello Stato.

Nella specie (a prescindere se gli atti di una Congrega benchè approvati dal Prefetto possansi ritenere come atti dell' autorità amministrativa) non trattavasi di altro che di semplicemente conoscere se le deliberazioni di marzo 1865 erano applicabili nei suoi effetti pei cambiamenti sostanziali apporati nei statuti che erano in vigore, cioè se in forza delle medesime potevano essere rimossi da' loro uffizi il Parroco

Tamburi e Cappellano Martino malgrado i contratti con loro solennizzati, e se potevasi chiamare a queste funzioni uno straniero Archimandrita Greco senza verificarsi se il medesimo era stato ordinato dalla Congrega di Propaganda di Roma, locchè inchiudeva naturalmente l'altro esame, se tutte queste innovazioni erano permesse dalle leggi e regolamenti preesistenti. Non trattavasi ancora che della natura e proprietà del pio istituto, cioè se il medesimo era stato eretto in favore di soli nazionali Greci cattolici od anche de' nazionali Greci dissidenti, e se de' vantaggi spirituali e temporali potevano partecipare anche quelli Greci che da più secoli si trovavano naturalizzati nell'ex Regno delle due Sicilie. Or tutti questi esami non potevano esser fatti che dalla sola autorità giudiziaria.

Considerando che per isfuggire la competenza dell'autorità giudiziaria vanamente si è ricorso al decreto de' 3 agosto 1862 sull' Opere Pie. Non vi è dubbio che la Chiesa e Congrega de' Greci sia uno di quegli Istituti di Carità avente scopo Ecclesiastico classificato nell' art. 2° della legge anzidetta; ma è da riflettersi che con i susseguenti articoli 23 e 24 non s'intese fare altro che regolare il modo come procedersi al cambiamento dei statuti, quando i medesimi non più corrispondevano al fine dell' opera propostosi, non mai derogare con anticipazione ad una legge generale e fondamentale di giurisdizione pubblicata tre anni dopo, e nella quale chiaramente fu sanzionato che appartiene all'autorità giudiziaria, per come di sopra si è osservato, l'applicazione degli atti amministrativi e de' regolamenti generali e locali, ancorchè i provvedimenti emanassero dal Potere esecutivo, ed il conoscere se i medesimi sieno conformi alle leggi.

Ed infatti una tale verità fu riconosciuta dal Potere esecutivo stesso; mentre aditosi il Ministro dell' Interno dal Parroco Tamburi fu a costui risposto con nota de' 14 settembre 1865, che lungi di ricorrere al Governo nelle quistioni che

si agitavano con la Chiesa e Congrega de' Greci, poteva far valere i suoi dritti innanzi al Foro giudiziario.

Considerando che non si oppongono a questi principii le disposizioni dell' art. 20 della citata legge dei 3 agosto 1862, dappoichè con la facoltà data al Ministero dell' Interno d' invigilare al regolare andamento dell' Amministrazione delle Opere Pie e riconoscere se vi sono osservate le leggi, gli Statuti ed i Regolamenti, non si è inteso mai di togliere la giurisdizione all' autorità giudiziaria, quando viene ad agitarsi questione tra le parti interessate, se le leggi, i Statuti ed i Regolamenti sieno o pur no stati osservati. Ed in vero non bisogna confondere l' alta sorveglianza che l' Amministrazione dello stato deve esercitare sulle Opere Pie alla sua tutela affidate con l' esecuzione degli atti e contratti e con l' indennizzo del danno che il privato può risentire dal fatto della pubblica Amministrazione.

Sulla seconda.

Considerando in fatto che sebbene le antiche dispute tra la Chiesa Romana con le Greche Orientali di Costantinopoli ed Antiochia, fossero terminate con il Concilio Ecumenico tenuto in Firenze da Papa Eaganio IV nell' anno 1439 con l' intervento di Giovanni Paleologo Imperatore di Costantinopoli; pure dopo la morte di costui ingagliardirono le antiche dispute, e se i Greci conservarono tutti l' antico rito, in ordine alle credenze parte di essi non annuirono al Concilio Fiorentino e si separarono dalla Chiesa Latina, disconoscendo ogni supremazia nel Pontefice Romano. Nè questa conservazione dell' antico rito per i Greci non dissidenti apportò veruna difformità con la Chiesa Latina, dappoichè giusta si esprime il FAGNANO in *prima Decretalium*: « ritus refertur ad solemnitatem non ad substantiam actus . . . Et inter Ecclesiam Graecam, et Ecclesiam Latinam non potest esse difformitas. Unus enim Dominus, una Fides, unum baptisma. »

Neppure si mette in dubbio tra le parti che la Chiesa attuale dei Greci sotto il titolo di SS. Pietro e Paolo fosse costruita dall' Emigrato Greco Tommaso Assan Paleologo della famiglia Imperiale Greca ; di avervi unito una Confraternità; e di avervi ottenuto il patronato con Decreto della Curia Arcivescovile di Napoli degli 11 dicembre 1526 , impetrandosi indi , ed ottenendosi dal Pontefice Paolo III con le bolle del 1536 e 1544 la osservanza del rito Greco nella celebrazione dei divini uffizi, e nella somministrazione dei Sacramenti, aggiungendovisi ancora il divieto agli Ordinarii del luogo di non molestare i Greci nelle loro pie costumanze *in ordine al rito*. Fin qui rimasero limitati i privilegi loro accordati dal Pontefice, nè con ciò si venne la Chiesa e Confraternità a sottrarre dalla giurisdizione dell' Ordinario del luogo per quanto altro riguardava , e basta leggere le indicate bolle dalla Potestà sovrana eseguite per esserne pienamente convinti.

Considerando che ritenuti questi fatti è poco serio il muovere dubbio, che da Paolo III non si sia inteso di autorizzare e non si sia con effetti autorizzata una Chiesa, e Confraternità Greca Cattolica non dissidente. Ed invero ove dal Paleologo si voleva stabilire una Chiesa di credenze Foziane, non si sarebbe rivolto con la sua professione di Fede al Pontefice Romano per impetrarne la venia, autorità da tali credenze disconosciuta, e specialmente quando ogni ben minima dissidenza con la Chiesa di Roma si riteneva per eresia, quando da Paolo III si era rinvigorito l' atroce Tribunale dell' Inquisizione per le credenze Luterane, e che s' inviavano Commissarii dell' Inquisizione per tutte le Provincie Italiane per indagare i semplici sospetti di eresie: nè queste bolle sarebbero state munite dell' *exequatur Regio*, come lo furono, in un' epoca in cui da Carlo V, si emanava in Napoli il rigoroso editto del 4 febbrajo 1536 col quale si prescriveva, che niuno avesse avuto pratica o commercio con persone *infette o sospette* di eresia, sotto pena della vita e di confisca

(Pietro Giannone Storia Civile del Regno di Napoli libro 32, Cap. V.) e quando dal medesimo Imperadore cercavasi introdurre in Napoli l'orrendo Tribunale del S. Ufficio all' uso di Spagna con tutte le atroci torture e grotteschi teatrali apparati, e quando i rifugiati Valdesi nella Calabria Citra con il ferro ed il fuoco spietatamente si distruggevano. Ne puotesi dubitare che nel progresso del tempo non siasi questa Chiesa e Confraternità dei Greci mantenuta Cattolica unita alla Chiesa Romana. A prescindere che un Culto diverso dal Cattolico Romano non è stato mai tollerato nel tempo decorso dell'ex Regno delle Due Sicilie, una splendida pruova si ha :

Dalla seconda bolla dello stesso Paolo III del 1544, dalla quale risulta che dietro ricorso della Comunità Greca in cui si esponeva che per mancanza di Sacerdote Greco idoneo essendosi dovuta affidare la cura della Cappella ad un Prete Latino, così si chiedeva che morendo detto Prete si fosse potuto dalla Comunità e Sacerdoti Greci servir la Chiesa e governare; ed il Pontefice annuendo alle loro richieste replicò il privilegio colla bolla d' Istituzione del 1536 loro concesso: « *Ut ritu eorum vivere libere et licite possint. . . ut singuli Graeci et Albanenses ritu Graecorum viventes ejusmodi ritibus et observantiis, ac consuetudinibus eorum uti. . . missas, et alia diurna officia Graeca. . . et Ecclesiastica Sacramenta secundum consuetudinem eorum celebrare.* »

Dalla bolla di Paolo V del 1610, il quale dietro i ricorsi presentati pei disturbi ricevuti dai Cappellani Cortese Brana-yo, e Niceforo Melisseno dai Preti Latini circa l' assistenza, le sepolture, ordinava che non fossero ulteriormente molestati confermando i privilegi con le precedenti bolle concessi.

Dall' altra bolla di Urbano VIII colla quale nel disporsi di restar ferma la nomina del Prete Latino fatta dal Patrono per Cappellano della Chiesa, si chiamarono in vigore gli antichi privilegi, e che in prosieguo si avesse dovuto presen-

are da' patroni un Sacerdote Greco facendosi sempre l'istituzione dall' Ordinario.

Dalla qualità di Parrocchiale della Chiesa dei Greci e dipendenza dell' Ordinario, cose incompatibili colla dissidenza. Nè questa Parrocchialità puotesi mettere in dubbio avuto riguardo alle visite arcivescovili principiando da quella del 1584, nella quale ed in tutte le altre posteriori si dice: *In dicta ecclesia exercetur cura animarum.*

Dalla bolla di Urbano VIII del 1626 nella quale dopo essersi menzionato che nella sua istituzione la Chiesa de' Greci non era stata eretta a beneficio con cura di anime, che in prosieguo aveva avuto luogo la Parrocchialità, provvede che per l'elezione del nuovo Rettore o Cappellano si avesse dovuto fare secondo l'istituzione Canonica, vale a dire: *Infra legitimum tempus praesentare Ordinario loci.*

Dalle visite fatte in diversi tempi dagli Arcivescovi di Napoli principiando dall' anno 1584 e terminando nel 1842, facendosi in tali circostanze dai Curati sempre la Professione di Fede Cattolica Romana

Ed infine dalle Capitolazioni del 1593 e statuti del 1764 preceduti dalla relazione del Cappellano Maggiore, nella quale non si pose mai in dubbio, anzi espressamente si ritenne che tutti i Greci che facevano parte della Congrega dovevano essere Greci Cattolici Romani, munendosi i statuti del Regio Placet con la seguente formola: « *Confirmamus, acceptamus, approbamus, et convalidamus cum clausolis conditionibus limitationibus contentis in dictis praeinsertis relationibus supradicti reverendi Cappellani majoris.* »

Considerando che erroneamente si cerca invalidare la Cattolicità della Chiesa Greca con la relazione del Presidente Argento e con le bozze di lettere del Vice-Re dirette al Cardinale Arcivescovo di Napoli. A prescindere che in tali documenti non si parlò mai di non essere Cattolica la Comunità Greca di Napoli, vi è dippiù che tali relazioni furono seguite

dalla risoluzione Sovrana dell'Imperatore Carlo VI che escludeva ogni dubbio sulla dissidenza, mentre preveniva l'Arcivescovo di Napoli essere riuscito a comporre col Governo Pontificio le cose religiose di Sicilia, e di essersi stabilito di non molestarsi i Nazionali Greci dagli Ordinari Latini in quanto alla Liturgia delle loro funzioni Ecclesiastiche e di non farsi novazione alcuna sullo stato in cui allora trovavasi la Chiesa Greca di Napoli dei Ss. Pietro e Paolo. In ogni modo essendo queste dichiarazioni precedenti allo statuto del Millesettecentosessantaquattro non se ne potrebbe tenere alcun conto per quanto si troverebbero al medesimo contrarie.

Neppure puotesi ricorrere ai due Dispacci Sovrani dei due gennaio e trenta marzo Milleottocento coi quali si permise ai Cappellani della Flotta Russa di poter liberamente officiare nella Chiesa dei Greci. A prescindere che non poteva la sola Potestà laica senza l'intervento Pontificio cambiare l'Istituto da Cattolico Romano in Dissidente, non puotesi elevare a regola perpetua un permesso temporaneo largito sotto l'incubo d'imperiose circostanze; ed invero al virulento reclamo del Vicario di Napoli avanzato sul proposito, non fu risposto col secondo di tali dispacci che la Comunità Greca di Napoli abbracciava anche i dissidenti Greci; ma solamente si parlò del rito Orientale, di cui godeva per privilegi Pontificii la Chiesa Greca di Napoli, e dell'inibizione agli Ordinarii diocesani d'ingerirsi nelle faccende di detta Chiesa. E molto meno puotesi ricorrere al Rescritto del 7 aprile 1819 col quale senza disconoscersi la Cattolicità della Chiesa Greca di Napoli s'impugnava solo nella Curia il dritto d'ingerirsi nell'esame dei titoli di ordinazione dei Preti Greci che erano *sub regia protectione*, mentre una tale quistione riguardava un dritto di regalia che dal Governo s'intendeva rivendicare. Ma a che ricorrere a questi atti larvati della Potestà laica, che nulla dicono ed abbracciare nuvole per Giunone, quando la Potestà medesima dietro nota del Nunzio Pontificio col Rescritto del 3

luglio 1828 venne solennemente a dichiarare che la Chiesa e Confraternità dei Greci di Napoli era Cattolica Romana e che in ordine alla giurisdizione era sempre dipesa dall'Ordinario Diocesano; ed in conseguenza che nulla ostava perchè l'Arcivescovo di Napoli avesse esercitato su detta Chiesa di Rito Greco, ma di credenze Cattoliche, la sua ordinaria giurisdizione? Nè con ciò si venne a creare un nuovo dritto ed a cambiare la natura dell'istituzione, ma si venne solennemente a dichiarare e dall'Autorità Laica ed Ecclesiastica quanto preesisteva e risultava dai titoli di originaria fondazione, facendosi pubblico ed autentico omaggio alla verità che per l'elasso del tempo si era cercato ottenebrare.

Sulla terza.

Considerando che ritenuto non essere la Chiesa e Confraternità dei Greci eretta che per i soli Greci Cattolici non dissidenti; non è men vero che della Congrega non possono far parte che quelli soli Greci che non abbiano perduta la loro Nazionalità e che dimorano in Napoli. Ed infatti in tutti le Bolle Ponteficie non si parla che di Nazionali Greci dimoranti in Napoli; e chi fu riconosciuto per cittadino delle due Sicilie e chi è ora cittadino Italiano non può essere considerato per Nazionale Greco. La doppia cittadinanza per le incompatibilità che si possono verificare non solo non è riconosciuta dall'articolo 11 dell'attuale Codice Italiano e non l'è stata dalle Leggi Civili abolite, ma neppure dalle Leggi Latine: troviamo scritto nella legge 20 ff. *de captivis et postliminio* « *Si captivus de quo in pace cautum fuerat, ut rediret sua voluntate apud hostes mansit; non est ei postea postliminium* » — « *Duorum civitatum esse (dettava il grande Arpinate) jure civili nemo potest. Non posse fieri ut duorum locorum Civis sit quisquam (Pro Balbo Cap. II.)* ». Pomponio Attico ricusò

la Cittadinanza di Atene per non perdere quella di Roma (Cornelio Nipote Vita di Pomponio).

Or nella Capitolazione del 1593 e nello statuto del 1764 si è parlato sempre di Nazionali Greci dimoranti in Napoli; ed è marcabile che nessuna menzione ivi si fece delle Colonie Greche, che due secoli prima si erano trapiantate in queste contrade ricevendo territorii, autorizzate a formarvi dei Comuni, e non ritenendo della loro primitiva origine che il solo rito Greco e la memoria delle antiche peregrinazioni e sventure.

Inoltre è da riflettersi che una tale disputa fu sovrannamente risolta coi Rescritti del 14 marzo 1825, e 10 ottobre 1826. Ed invero col 1° di detti rescritti in occasione che dagl' Itali-Greci si aspirava per la loro origine ad essere aggregati alla Fratria della Chiesa de' Greci, contrastando i rappresentanti, la Fratria medesima, fu loro osservato che qualunque corporazione anche legalmente costituita non doveva essere esente dalla vigilanza del governo specialmente quando era essa composta di forestieri di stati differenti, siccome si verificava nella Chiesa e Confraternità di SS. Apostoli Pietro e Paolo de' Nazionali Greci in Napoli; per cui si rimise un tale affare alla Consulta e dietro l'uniforme parere della Consulta medesima sopravvenne l'altro Rescritto del 10 ottobre 1826, e col medesimo continuossi a ritenere che la Fratria suddetta era uno stabilimento estero a favore dei Nazionali Greci dimoranti in Napoli e sebbene nel Rescritto si disse che tutti i Greci potevano fare parte della Congrega, non si mancò di aggiungervi la qualifica, *purchè fossero Nazionali Greci*, mentre l'espressione » *Tutti* « non era riferibile che a togliere le antiche dispute, cioè se potevano far parte della Congrega i soli Nazionali Greci che esercitavano in Napoli qualche arte o mestiere, o pure quelli che ivi dimoravano senza aver tali requisiti, quando avevano gli altri di esser capi di famiglia e maggiori di anni 20 compiti. Nè rimasero qui

le pretese delle Colonie Itale-Greche mentre esse fingendo ignorare gli atti precedenti rinnovarono le dimande; e nel 1838 e dietro altro parere della Consulta fu ordinato » Che fossero esattamente adempiute ed osservate le precedenti sovrane determinazioni in quanto alla esclusione degli abitanti delle Colonie Greche della Calabria da questa Confraternità ». Nè vale il dire che l'esistenza di questo Rescritto non è provato per non essersi originalmente esibito, trovandosi il medesimo inciso in pietra nei muri nella Chiesa fin dall'epoca della sua data, e quando una tale Chiesa veniva attentamente sorvegliata e dall'autorità Politica ed Ecclesiastica la sua esistenza non è da mettersi in dubbio; e la sparizione dell'originale non è da attribuirsi che a qualche avvenimento fortuito o a qualche potente influenza all'uopo esercitata.

Considerando che riconosciuta una volta la Chiesa e Confraternità dei Greci di Napoli sia uno stabilimento dei Greci esteri dimoranti in Napoli, sono sempre da eliminarsi le pretese delle Colonie Italo Greche ancorchè ristrette alla sola Chiesa, giacchè nel tutto va sempre ciascuna parte compresa. E circa l'assistenza ai divini Uffici possono sempre fruirne, allorchè si troveranno in Napoli come può fruirne ogni altro Cittadino Italiano, mentre i divini Misteri non si celebrano a porte chiuse, ma aperte.

Considerando che in ordine al patronato passivo dovrebbe risultare dal titolo di fondazione, ma di ciò non si fa affatto menzione nelle bolle Pontificie. Nè tale patronato potea crearsi dalla Potestà laica quando non ne avea il patronato attivo, e desumersi da alcuni provvedimenti dati per non alterarsi la natura del beneficio.

Considerando che i signori Alepson e Musacchi debbono ancora ritenersi inammissibili nelle loro domande, mentre due gravi ostacoli si oppongono, cioè la non dimostrazione della Nazionalità Greca *in actu* e di non far parte i medesimi della Congrega cosa indispensabile a poter stare in giudi-

zio; mentre con gli articoli 1 e 2 dello statuto del 1764 che deve avere pieno vigore per quelle parti non derogate dal decreto del 1829, fu chiaramente stabilito che i soli confrati ascritti nel libro delle Conclusioni avessero potuto amministrare la Congregazione e Chiesa eleggendo a tale scopo quattro Governatori deputati, e due Fiscali.

Considerando in ordine al signor Mataranga che essendosi dal medesimo rinunziato al suo gravame non vi è più luogo a deliberare nel suo interesse.

Considerando che tutte le osservazioni di sopra fatte non vanno opposte al signor Antippa come faciente parte della Confraternità e del Governo della medesima nella qualità di Fiscale e neppure si può opporre al medesimo di dovere sottostare al parere del maggior numero. È massima inconcussa che a ciascuno appartiene di esser l'arbitro ed il moderatore delle proprie cose, ed è questa una legittima conseguenza del dritto di proprietà. Ma se una tale regola non può essere pienamente applicabile per gli uomini che vivono nello stato di società, e per le cose che si posseggono in comune; una tale restrizione va unicamente fatta per l'Amministrazione delle cose medesime per le quali era ben regolare che il parere della maggioranza sulla minoranza vinta l'avesse, altrimenti sarebbe inconcepibile come si potrebbe procedere oltre nell'Amministrazione; non così quando trattasi di disporre della proprietà, il dritto che ha ciascuno di essere il moderatore della propria cosa deve rimanere intatto — Papiniano diceva (L. 28. ff. *communi dividundo*) « *In re communi neminem dominorum facere quidquam invito altero posse. Unde manifestum est prohibendi jus esse* »: e l'Uhero sul proposito così si esprime: « *In societate quoniam ibi quod pluribus placuit singulis prohibendi jus est. (Praellectiones juris civilis Ist. 2 de Socio)* »: da ciò la necessaria conseguenza, che allorquando si è contratta una società e si sono stabiliti gli statuti, che debbono regolarla, coloro che amministrano a plu-

ralità di voti debbono vincere tutti i partiti che si propongono per lo scopo dell'amministrazione. Ma quando trattasi di mutare le basi fondamentali della società, o di darle uno scopo diverso per cui fu costituita, ciascheduno de' dissidenti ha dritto di opporsi alla volontà degli altri, specialmente quando le leggi hanno tracciato il modo come devenire al cambiamento de'statuti, ove si crede che i medesimi non più corrispondessero al fine, od il fine sia venuto a mancare. Or se tutto questo vale nelle cose ordinarie delle Società umane tanto più deve valere nelle materie religiose. Il Grozio (*de jure belli et pacis L. 2.*) dopo avere stabilito il principio che « *Pars major in consilio vincere debet*, vi aggiunge l'eccezione che « *Major numerus consentium non valeat ad statuenda quae juri divino repugnant* »; ed il Zieglero commentando questo luogo di Grozio soggiunge: « *In causa religionis admittenda non est votorum pluritas quantum ad fidem et cogendas conscientias.* » Va quindi pienamente applicata la massima del Gottofredo sulla legge *Non debet, de regulis Juris*, che « *a minore ad majus argumentum valet negative conceptum.* »

Nè vale l'opporre di essersi dall'Antippa firmata la deliberazione del 30 marzo senza protesta alcuna. A prescindere che secondo i statuti della Congrega non era permesso ai dissidenti in minoranza poter introdurre proteste nelle deliberazioni tanto più che nelle deliberazioni all'uopo prese non si disse chiaramente di dover introdurre nella Chiesa un Culto diverso dal Cattolico Romano, di rimuovere i Sacerdoti Greci Cattolici che vi officiavano, e di chiamare per l'amministrazione de' Sacramenti un prete Greco Scismatico, mentre l'invito di costui fu semplicemente motivato sull'ignoranza della Greca lingua in coloro che vi erano, anzi espressamente si soggiunse che dovevano serbarsi le prescrizioni delle Bolle Pontificie e decreto del Cappellano Maggiore.

Or se è piaciuto ai rappresentanti la Congrega dare alle

deliberazioni prese un senso contrario agli statuti, è ben regolare, che anche coloro che vi hanno consentito, potessero reclamarne. In tutti i modi è da riflettersi che sia per legge di natura, sia per legge positiva, vi sono de' dritti imprescrittibili ai quali non solo l'acquiescenza, ma neppure la rinunzia espressa impedisce a poter resilire, e tali sono appunto le cose che riflettono le credenze religiose, non potendosi astringere alcuno ad abjurare la propria fede ed essere allontanato da quel consorzio che si era all'uopo formato; giacchè in tal caso si verrebbe a distruggere quel patto fondamentale sotto il quale si erano riuniti.

Sulla Quarta.

Considerando che non è da mettersi in dubbio che il Decreto de' 24 marzo 1829 costituisca parte del dritto pubblico Ecclesiastico di queste Provincie Meridionali, giacchè giusta la sua forma e tenore deve ritenersi come modifica ed aggiunta agli statuti della Congrega. L' autorità Sovrana assoluta del tempo aveva bene il dritto di annullare gli statuti medesimi abolendo la corporazione, molto più poteva modificarli.

Considerando che tale decreto deve ritenersi tuttavia in vigore non potendosi il medesimo considerare abrogato nè dallo statuto Costituzionale, nè dai decreti del 1861. In mancanza di abrogazione espressa per aver luogo l' abrogazione implicita era d' uopo che uno de' due seguenti estremi si fosse verificato; cioè o che le disposizioni nella nuova legge contenute, fossero evidentemente contrarie alla legge anteriore. *Lex nova non nisi evidentissima aequitate constituenda est quia novitates solent scandala parturire. L. 2. de constit. princ.* oppure quando è cessato quell' ordine di cose per lo quale la legge anteriore si era stabilita: *Cessante ratione legis cessat lex ipsa.* Or la tolleranza de' Culti ammessa nello statuto del Regno d' Italia nulla ha di contrario alle regole con le

quali un luogo pio viene ad essere governato, e se con lo statuto si è inteso permettere che ciascheduno professi quella religione che deriva dalle proprie convinzioni, non si è inteso mai confondere e riunire i diversi culti, e permettere che i beni e Chiese di un Consorzio sieno invase da un altro.

Non dai decreti del 1861 abolenti il Concordato del 1818, perchè il Concordato medesimo non aveva alcuna attinenza con le regole di quel Pio luogo ed in conseguenza col decreto del 1829 che aveva modificato i statuti del 1764.

Considerando che erroneamente si oppone che col decreto del 1829 senza il consentimento della Potestà Pontificia non si avesse potuto cambiare i statuti del 1764 e rendere inamovibili il Parroco e Cappellano quando, secondo i statuti suddetti, erano *ad nutum amovibili*.

Deve riflettersi che nei primi tempi della fondazione la inamovibilità del Curato e Cappellano era riconosciuta dal decreto d'istallazione della Curia, quanto dalla bolla di Urbano VIII del 1626, mentre in ambedue questi documenti trovasi sancito che doveansi istituire dall'Arcivescovo i nuovi Rettori e Cappellani della Chiesa sempre che si verificava il caso di vacanza *per obitum vel resignationem*, e ch'erano amovibili *ad nutum* solo quelli Cappellani ch'erano addetti alla celebrazione delle messe. Che quest'amovibilità *ad nutum* fu semplicemente riconosciuta dagli statuti del 1764 in cui intervenne la sola autorità sovrana, nè vi doveva altri intervenire *jure Majestatis et Imperii* secondo l'antica Polizia Ecclesiastica del Regno, prerogativa conservata con l'art. 15° della legge de' 14 giugno 1824, nella quale fu espressamente sanzionato che apparteneva al Re l'approvazione delle regole che riguardavano le Congreghe. Potevasi quindi col decreto del 1829 anche senza l'intervento dell'autorità Ecclesiastica rendere inamovibili il Curato ed il Cappellano da amovibili che erano, giacchè *nihil tam naturale est quam eo genere quidquid dissolvi quo colligatum est*: legge 35 *de regulis juris*.

Che l'articolo 23 della Legge de' 3 agosto 1862 non si oppone per nulla, a questi principii. È vero che secondo il detto articolo potrebbe la Congrega mutare il fine ed i statuti, quando venisse a mancare il fine dell'opera pia od al fine più non corrispondessero i statuti; ma per tanto eseguire è sempre indispensabile di uniformarsi al susseguente articolo 24 val dire prendersi l'iniziativa da Consigli Comunali o Provinciali a seconda de' diversi casi, ed a maggioranza assoluta di voti; obbligo di sottoporre queste domande coi ricorsi delle parti interessate e voto della Deputazione Provinciale al Consiglio di Stato; parere favorevole di questo alto Corpo dello Stato, osservazioni del Ministro, e finalmente sanzione sovrana. Or di tutto questo nulla si è praticato. Non si esibisce da' Governatori della Congrega che la loro deliberazione del 30 marzo 1865 munita di ordinanza del Prefetto della Provincia, con la quale ritenendo che con la indicata deliberazione niuno cambiamento si veniva a recare all'andamento amministrativo della Congrega, ma si provvedeva unicamente a quanto rifletteva l'esercizio spirituale del Culto de' Greci con rendere omaggio al principio di libertà di culto e di coscienza ed insieme a quello di fratellanza tra cittadini originarii della stessa patria, dichiarava che nulla ostava da parte del Real governo alla libera esecuzione della deliberazione summenzionata. Or la bisogna non camminava così, non trattavasi, per quanto di sopra si è osservato, di regolare un semplice atto di amministrazione; ma di cambiare il fine e gli statuti dell'opera pia con render comune la Chiesa Cattolica Greca alla Romana unita, anche ai Greci dissidenti e separati dalla Romana, vale a dire rendere comuni cose tra loro incompatibili: or per queste cose il Prefetto come Presidente della Deputazione Provinciale non poteva avervi altra ingerenza che quella di esprimere un voto di unita alla deputazione medesima, ed è perciò che l'Autorità giudiziaria non può in forza delle leggi esistenti che proclamarne l'inefficacia.

Considerando che nell' art. 9 de' statuti del 1864 non rievocati, ma modificati dal decreto del 1829 trovansi espressamente stabilito, che ciascheduno Cappellano doveva con atto pubblico obbligarsi ad eseguire le condizioni alla sua nomina inerenti. Or se su questa base e su tale prescrizione furono stipulati i due istrumenti del 1850 e 1861 col Curato Tamburi e Cappellano Martino nei quali piacque alle parti convenire la loro inamovibilità, e questa inamovibilità era non solo tollerata, ma autorizzata dalle leggi esistenti; se le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge tra le parti; se le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma benanche a tutte le conseguenze che l' uso e la legge attribuiscono all' obbligazione secondo la sua natura, è ben regolare che sieno rispettati i contratti con loro passati, e che per effetto de' medesimi sieno mantenuti negli uffizi corrispondendosi loro la pattuita mercede.

Considerando che ai menzionati sacerdoti Tamburi e Martino mal si oppone che non essendo nativi di Grecia non hanno facile l' uso del Greco idioma, e che battezzati col rito latino non possono passare al rito Greco e compiere in Chiesa i corrispondenti Uffizi in cui un tal rito dev' essere osservato. A prescindere che tali eccezioni non sono giustificate, si trovano le medesime contrarie al fatto permanente, mentre non s' indica con quale altra lingua siasi da' medesimi adempita a' Divini Uffizi, e questa scoperta poi non si fa per Tamburi che dopo sedici anni del suo ministero e dopo sette per Martino. In ogni modo la mancanza di questi requisiti, ove per avventura fosse esistita, era preesistente alle convenzioni con loro passate sotto l' impero del Decreto del 1829, che altro non richiedeva per la nomina del Curato e Cappellani che l' essere cittadini delle Colonie Greche napoletane o Siciliane, presentazione del Governo della Chiesa e spedizione della Bolla dall' Ordinario, lasciando interamente alla cura di costui l' esame di tutti gli altri requisiti per la cura delle anime.

Or se a questo si è pienamente adempito, se i corpi morali riconosciuti sono tenuti con lo stesso *vinculum juris* per gli atti volontari da loro legalmente solennizzati non possono più sopra del proprio fatto rivenire. *Nemo potest mutare consilium in alterius injuriam*. L. 75. *de regulis juris*: nè potesi a' menzionati Sacerdoti Tamburi e Martino opporre la Bolla di Benedetto XIV. *Etsi pastoralis*. È vero che il prelodato Pontefice prescrisse a' Preti Latini, per togliere ogni commistione di rito, di non immischiarsi nelle Chiese Greche, ma soggiunse però: « *Nisi ad hoc specialiter per ipsos Graecos vocati fuerint.* » Nè altrimenti si legge nella 2^a Bolla di Paolo 3.^o del 1544 che volle rispettata la destinazione del Sagrestano di S. Giovanni Maggiore per Curato della Chiesa de' Greci durante la sua vita, e nella Bolla di Urbano VIII del 1626 relativamente al prete latino Giov. Matteo Peta. È ben strano poi il voler far carico al Parroco e Cappellano attuale di aver trascurato nella Chiesa Greca il Calendario Giuliano, speciale pei Greci, ed usato il Gregoriano di uso universale della Chiesa Latina; ma la Congrega ha obbliato che ciò avvenne per volontà dell'Ecclesiastica autorità secondata dal potere sovrano, giusta si rileva dalla notificazione della Curia Arcivescovile di Napoli eseguita dal Prefetto di Polizia ed accettata dalla Congrega con la deliberazione del 28 giugno 1842. In ogni modo questi cambiamenti non sono mai imputabili ai Sacerdoti Tamburi e Martino entrati in funzione molti anni dopo, i quali non potevano che rispettare il nuovo sistema introdotti.

Visto infine l'art. 370 Cod. P. C.

La Corte diffinitivamente pronunziando sugli appelli in esame interposti avverso la sentenza profferita dal Tribunale di Napoli nel 30 maggio 1866 e questa riformando ordina e dichiara quanto siegue:

1.° Dà atto alle parti della rinunzia eseguita da Spiridione Mataranga al suo appello de' 2 marzo 1868.

2.° Riforma il capo secondo della menzionata sentenza del 30 maggio 1866 e rivocando la dichiarazione d' incompetenza di cui ivi è parola, ritiene la competenza dell'autorità giudiziaria tanto sulla domanda principale, che riconvenzionale ed interventi in causa.

3.° Riforma il capo primo della suddetta sentenza appellata, e rivocando quella sola parte con cui è stato dichiarato inammissibile per carenza di dritto l'intervento in causa di Pietro Antippa, ne dichiara ammissibile l'intervento medesimo.

4.° Dichiarata che la Chiesa de' SS. Pietro e Paolo di cui si tratta è per sua istituzione Chiesa Cattolica Romana di Rito Greco de' Nazionali Greci, e che i Sacerdoti da addirsi alla Chiesa stessa debbono essere Italo-Greci Cattolici, ovvero Greci ordinati dalla Congregazione di Propaganda di Roma a norma del decreto de' 24 marzo 1829.

5.° Riforma i capi 3° e 4° della sentenza appellata, e dichiarando inefficaci le deliberazioni della Congrega de' 12 e 30 marzo 1865 ORDINA che i Sacerdoti Tamburi e Martino sieno restituiti ai loro uffizi nella Chiesa de' Nazionali Greci sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo fra giorni 10 dall'intimazione, abilitandoli ancora ad adempiere a' loro obblighi Ecclesiastici col rito Greco Cattolico, oltre la percezione della pattuita mercede.

6.° Per tutto il dippiù rigetta gli appelli ed ORDINA che l'appellata sentenza de' 30 maggio 1866 con le modifiche di sopra espresse sortisca il suo effetto.

7.° Spese in appello tra Mataranga e la Congrega compensate.

Condanna Antonio Marchianò, Benedetto Scura, Francesco Saverio Elmo, Angelo Marchianò del fu Michele, Giuseppe Mazziotti, Angelo Marchianò di Salvatore, Marcello Lopez, Raffaele Mauro, Cadicamo Scandebergh, Domenico Mazziotti, Giu-

sepe Antonio Baffa, Niccolò Jeno, Angelo Mauro, Matteo Alepson e Giovanni Musacchi, e ciascheduno nel proprio rispettivo rapporto alle spese a favore dei Governatori della Congrega Duca, Andruzzi e Giorgiacopoli.

Condanna poi i menzionati Governatori alle spese tutte del giudizio ne' suoi diversi stadii a favore de' signori Pietro Antippa, Costantino Tamburi e Giuseppe Martino.

Dette spese verranno liquidate dal Consigliere Grisolia.

Giudicato oggi li 17 aprile 1868 nell'Aula della 2^a Sezione civile della Corte di appello di Napoli in Castel Capuano dai signori LUDOVICO VISCARDI — LUIGI GRISOLIA *estensore* — GIUSEPPE BURALI D'AREZZO — GENNARO ROCCO — DOMENICO NIUTTA — SAVERIO CACACE *Cancelliere*.

Publicata all' udienza del 17 aprile 1868 — Saverio Cacace.